

Direzione Regionale del Lazio

Settore Gestione Risorse  
Ufficio Risorse Materiali

**Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di reception per l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio e per alcuni uffici dalla stessa dipendenti – CIG 935069774**

Il giorno ..... conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE LAZIO** (di seguito, per brevità, denominata semplicemente "Agenzia"), con sede in Roma, in Via Marcello Boglione 73/81 (codice fiscale e partita IVA n. 06363391001), in persona della dott.ssa Ersilia Strumolo, nella sua qualità di Direttrice Regionale del Lazio domiciliata per la carica come sopra

**e**

..... (di seguito, per brevità, denominata semplicemente "Società" o "Impresa"), con sede in ....., Via ....., codice fiscale ..... e partita IVA ....., in persona del legale rappresentante ..... nato a ..... il .....

**PREMESSO CHE**

- con Determina Prot. R.I. 1502 del 28 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio ha avviato una procedura per l'affidamento del servizio di *reception* presso la propria sede e alcuni uffici dalla stessa dipendenti espletata mediante Richiesta di Offerta (**RDO n. xxxxxx del xxxxxx**) gestita sulla piattaforma Consip ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016;
- l'aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria dell'affidamento sulla base della graduatoria formata sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione, recepita dal verbale del xxxxxxxx Prot. R.I. xxxxxxxx e dal conseguente provvedimento di aggiudicazione del xxxxxxxx Prot. xxxx;

- le Parti convengono che gli allegati alla Richiesta d'offerta, le Condizioni particolari di contratto ivi contenute e gli atti menzionati nel presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciuti da entrambe le parti come aventi valore essenziale ai fini della sua validità, definendo in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consentendo di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### **Art. 1 – Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione del servizio di reception presso gli immobili e secondo gli orari di seguito riportati:

- Direzione regionale del Lazio: orario 6.00 – 20.00
- Direzione provinciale I di Roma – Trastevere: orario 9.00 – 17.00
- Ufficio Provinciale Territorio Roma - via Costi
  - Centrale: orario 6.00 – 19.00
  - Catasto: orario 8.30 – 13.00
  - Conservatoria: orario 8.30 – 13.00.

Il servizio si compone delle seguenti attività: gestione delle procedure di regolamento accessi alle sedi, smistamento dell'utenza e dei visitatori e manovra del servo scala ove esistente, o del varco per l'accesso delle persone disabili; custodia delle chiavi depositate presso la portineria, lettura badge e gestione in modalità di visualizzazione del software di lettura delle timbrature sostituzione e/o rilascio di badge provvisorio al personale interno che ne sia sprovvisto, rilascio di prime informazioni di carattere generale su sedi e recapiti degli uffici dell'Agenzia

Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, ai bandi di abilitazione Consip, alle regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

### **Art. 2 – Durata del contratto e Massimale di spesa**

Il presente contratto avrà la durata di **18 (diciotto) mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

In caso di raggiungimento anticipato del massimale di spesa fissato in € **211.082,00 (euro duecentoundicimilaottantadue/00) + I.V.A.**, il contratto si intenderà risolto automaticamente.

L'Agenzia si riserva la facoltà di non utilizzare tutto il massimale di spesa.

**L'efficacia del contratto risulta comunque subordinata al possesso di tutti i requisiti di partecipazione e, comunque, al positivo esito di tutte le verifiche prescritte e consentite dalla legge.**

L'Agenzia si riserva di recedere dal contratto in caso di attivazione di nuove convenzioni *Consip* ovvero in caso di stipula Contratti centralizzati che prevedano condizioni economiche più favorevoli.

È fatta salva la possibilità di prorogare la validità del contratto alle medesime condizioni pattuite, dandone comunicazione scritta almeno 7 giorni prima della scadenza contrattuale, fino al raggiungimento del massimale contrattuale, qualora il predetto importo non fosse stato raggiunto alla scadenza.

L'Agenzia si riserva l'opzione di proroga prevista dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

### **Art. 3 – Corrispettivi**

Il corrispettivo effettivo maturato dall'Appaltatore sarà determinato sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell'esecuzione, entro il massimale di spesa di cui all'art. 2.

Si riportano di seguito gli elementi dell'offerta economica formulata dalla Società:

	<b>Tipologia di servizio</b>	<b>prezzo OFFERTO</b> <b>€/h</b>
1	reception	_____

Il corrispettivo contrattuale sopra indicato è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

In caso di rinnovo, il corrispettivo, previa apposita istruttoria condotta dalla stazione appaltante, sarà adeguato in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ivi richiamate, sulla

base delle rilevazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e secondo quanto disciplinato nel contratto normativo.

Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrente alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

#### **Art. 4 – Fatturazione e modalità di pagamento**

L'Agenzia, per l'esecuzione dell'appalto, dopo l'attestazione di regolare esecuzione, provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall'aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato.

La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni dell'IBAN, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Le fatture dovranno essere intestate a **AGENZIA DELLE ENTRATE, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma** (C.F. e P.I.06363391001) e trasmesse presso questa Direzione Regionale esclusivamente in forma elettronica, per il tramite del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 **avendo cura di inserire il codice destinatario IPA 1F8O3G** (si precisa che il quarto carattere è la lettera "o") **oltre al Codice Identificativo Gara (CIG).**

La Società prende atto della circostanza che l'Agenzia adotta un sistema gestionale integrato denominato Sigma e che tutte le operazioni ed i relativi pagamenti comporteranno, per l'Agenzia, la necessità di inserire i dati contabili all'interno del sistema operativo adottato.

In caso di applicazione delle penali sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all'Agenzia verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

**In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.**

Si precisa che, come stabilito dall'art.1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (cd. Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art.6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008; l'Agenzia non può accettare fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica.

Si precisa che questa Agenzia, a decorrere dal 1° luglio 2017, è soggetta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. *Split Payment*) introdotto dall'art. 1 comma 629, lett. b), della Legge 190/2014.

#### **Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3, 1 comma 7, della citata legge la società dichiara che il conto dedicato è il seguente: .....

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

NOME: .....

COGNOME: .....

CODICE FISCALE: .....

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

A pena di nullità assoluta, l'Impresa si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. I predetti contratti saranno trasmessi alla stazione appaltante al fine di consentire la verifica del corretto inserimento della clausola de qua ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, della Legge 136/2010, l'Agenzia delle Entrate indica che il **CIG 92088718BF**.

#### **Art. 6 – Obblighi nei confronti del personale dipendente**

L'Impresa si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale, retributiva e contributiva, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, nonché di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, vigenti in materia o che potranno intervenire in costanza di rapporto, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Per adempiere alle prestazioni oggetto del presente appalto, l'Impresa si avvarrà di proprio personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti

dell'Agenzia. L'Impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle contemplate dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di riferimento, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza, fino alla loro sostituzione.

L'Impresa è tenuta ad assicurare la prestazione del servizio con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario. Il personale è tenuto ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 7 – Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'appaltatore si è impegnato ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e dell'art.108, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 8 – Responsabile del Servizio**

La Società, per dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali che gli competono e per interloquire con il Servizio tecnico alla Direzione Regionale Lazio deve nominare un Responsabile del servizio, dotato di adeguata competenza per la gestione operativa del contratto.

Il nominativo deve essere comunicato alla Direzione Regionale del Lazio per iscritto prima dell'avvio delle prestazioni dedotte in contratto.

Al Responsabile del servizio compete:

- a) la reperibilità dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- b) la direzione e l'organizzazione del personale impiegato;

c) la gestione dei rapporti con la Direzione Regionale Lazio.

#### **Art. 9 – Personale utilizzato e obbligo di riservatezza**

Il personale della Società dovrà essere di comprovata capacità tecnica, opportunamente istruito e in possesso di tutti i necessari requisiti di moralità e riservatezza.

Il personale addetto agli interventi dovrà essere dotato di idonea divisa da lavoro. L'Impresa e i suoi dipendenti, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, si impegnano a non divulgare e a mantenere riservate, anche successivamente alla scadenza del contratto, le informazioni relative all'attività svolta dall'Agenzia ovvero a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti o documenti d'ufficio di cui vengano a conoscenza in ragione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 10 – Sicurezza sul lavoro e Prevenzione infortuni**

La Società si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

La Società dovrà esibire all'Ufficio Risorse Materiali e al Responsabile del Servizio di Prevenzione dell'Agenzia i seguenti documenti:

- il Documento di valutazione del Rischio redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;
- il piano di sicurezza specifico per le attività da svolgere nell'Agenzia;
- il documento di nomina del Responsabile della Sicurezza.

La Società si impegna, infine, a uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

L'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che la Società non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a suo carico.

Ai sensi della legge n. 123/07 e s.m.i., si allega il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (**DUVRI**).

Resta salva la possibilità, in fase di avvio o nel corso dell'esecuzione, di concordare aggiunte o modifiche allo schema generale di documento unico, al fine di armonizzarlo con le esigenze rilevate in ambito territoriale.

### **Art. 11 – Garanzia definitiva**

L'Impresa, a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ha costituito cauzione dell'importo di € ----- (euro -----) mediante presentazione di polizza fideiussoria n. -----, emessa il -----, rilasciata da -----.

L'importo tiene conto delle riduzioni spettanti ex art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

La stessa potrà essere svincolata con autorizzazione scritta dall'Agenzia a seguito della verifica da parte dell'Ufficio Risorse Materiali della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.

### **Art. 12 – Penali e Recesso**

L'aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione del servizio secondo le specifiche indicate nella documentazione di gara e conformemente all'offerta tecnica presentata.

In caso di ritardato adempimento e di qualsiasi altro inadempimento nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, l'Agenzia potrà applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali previste nell'allegato 2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito.

Si specifica che in presenza di più inadempienze è previsto il cumulo delle relative penali.

Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Agenzia contesterà tramite PEC all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'Appaltatore, entro 5 giorni, dovrà fornire, in forma scritta tramite PEC, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; l'Amministrazione, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.

In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito o nell'ipotesi in cui dette controdeduzioni vengano valutate negativamente dall'Amministrazione, quest'ultima procederà direttamente all'applicazione delle penali salvo l'eventuale maggior danno derivante dalle inadempienze riscontrate.

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di accogliere, in tutto o in parte, le controdeduzioni dell'Appaltatore, la contestazione dell'inadempimento verrà revocata, ovvero verrà ridotto l'ammontare della penale.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente dal pagamento delle fatture mensili ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

L'Agenzia ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto alle condizioni previste dall'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016

L'Agenzia si riserva altresì, la facoltà di recedere dal contratto qualora durante il periodo di vigenza contrattuale vengano attivate convenzioni Consip che, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia, offrano condizioni di approvvigionamento più favorevoli ovvero in caso di stipula di contratto centralizzato da parte della Direzione Centrale, senza che l'Impresa aggiudicataria maturi alcun diritto di indennizzo o di risarcimento.

È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

### **Art. 13 – Risoluzione del contratto**

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Agenzia potrà risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancanza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura o possesso dei requisiti non conforme alle dichiarazioni presentate;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento;
- cessione dell'azienda o dell'attività ovvero in caso di concordato preventivo, di fallimento, di messa in liquidazione e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario;
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- violazione degli obblighi previsti dalle clausole contrattuali, dai contratti di lavoro nazionale e locali e dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, igienico-sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti;
- sopravvenienza di provvedimenti fiscali, contributivi e penali a carico della Società o degli amministratori;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;

- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare;
- nel caso in cui l'Impresa, ai sensi del D.P.R. 62/2013, non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 118379 del 16.09.2015;
- tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dalla documentazione di gara.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e dei relativi importi.

I maggiori costi sostenuti dall'Agenzia saranno recuperati mediante incameramento del deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato ovvero, in caso di sua incapienza, mediante incasso di eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle eventuali responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, per i fatti che hanno motivato la risoluzione

#### **Art. 14 – Subappalto**

È ammesso il subappalto alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 15 – Divieto di cessione del contratto**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di inadempimento, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il presente contratto si risolverà di diritto.

#### **Art. 16 – Cessione del Credito**

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., a condizione che l'Agenzia accetti espressamente la cessione.

In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, l'Agenzia avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

#### **Art. 17 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'Aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

In caso di mancato preavviso, l'Agenzia ha la facoltà di recedere dal contratto.

#### **Art. 18 – Responsabilità civile**

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Agenzia e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, animali o persone (compreso il personale dell'Amministrazione), connessi all'esecuzione del contratto.

È fatto obbligo alla Società di mantenere l'Agenzia sollevata e indenne, anche in sede giudiziale, da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

#### **Art. 19 – Disposizioni antimafia**

La Società prende atto che l'affidamento delle attività oggetto del presente contratto è subordinata al rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie".

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o

divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 20 – Domicilio legale**

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

**l'Impresa:** -----

**l'Agenzia:** Roma – 00155 – Via Marcello Boglione 73/81 Pec:  
[dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it)

Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.

#### **Art. 21 – Tutela dei dati personali**

I dati forniti dall'Impresa saranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal **GDPR (Regolamento UE 2016/679)**.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'**Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio**, con sede legale in Roma, via Marcello Boglione 73/81.

#### **Art. 22 – Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

### **Art. 23 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa.

La Società

---

Agenzia delle Entrate

---

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., la Società dichiara di conoscere, approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli:

- Art. 1 - Oggetto del contratto
- Art. 2 - Durata del contratto e Massimale di spesa
- Art. 3 - Corrispettivi
- Art. 4 - Fatturazione e modalità di pagamento
- Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 7 - Clausola sociale
- Art. 12 - Penali e Recesso
- Art. 13 - Risoluzione del contratto
- Art. 15 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 22 - Foro competente
- Art. 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

La Società

---

**Il presente Contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti con modalità elettronica mediante l'utilizzo di firma digitale (art. 6 comma 3 D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012)**